

Programmi Intergovernativi
RIESPORTAZIONE (RE)

Riepilogo per paesi

TAB. M2 - APPENDICE

Tipo di operazione: RIESPORTAZIONE (RE) - Programmi Intergovernativi

TAB. M2 - APPENDICE

Area geografica	Paese	Numero di operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (Euro)
1	Francia	356	13.039.146,52
1	Germania	1061	107.194.758,06
1	Regno Unito	1130	175.932.530,84
1	Spagna (escluse XC XL)	394	35.747.101,25
2	Stati Uniti d'America	1	1.000.000,00
Totale complessivo			332.913.536,67

Programmi Intergovernativi
TEMPORANEA ESPORTAZIONE (TE)
Riepilogo per paesi
TAB. N2

Tipo di operazione: TEMPORANEA ESPORTAZIONE (TE) - Programmi Intergovernativi

TAB. N2

Area geografica	Paese	Numero di operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (Euro)
1	Francia	427	113.528.843,51
1	Germania	1949	270.986.736,66
1	Italia	2	21.500,00
1	Paesi Bassi	40	51.259.170,12
1	Regno Unito	2632	236.295.460,03
1	Spagna (escluse XC XL)	1090	90.538.417,79
2	Norvegia	1	160.000,00
2	Stati Uniti d'America	43	4.276.911,10
3	Israele	1	14.517,00
3	Saint Vincent e Grenadine	1	33.805,86
Totale complessivo			767.115.362,07

Programmi Intergovernativi
IMPORTAZIONE DEFINITIVA (IM)
Riepilogo per paesi
TAB. O2

Tipo di operazione: IMPORTAZIONE DEFINITIVA (IM) - Programmi Intergovernativi

TAB. O2

Area geografica	Paese	Numero di operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (Euro)
1	Francia	10	10.254.303,83
1	Germania	3	765.661,01
1	Irlanda	1	141.875,00
1	Regno Unito	2	18.969,58
1	Spagna (escluse XC XL)	4	42.959,00
2	Stati Uniti d'America	89	6.806.242,74
Totale complessivo			18.030.011,16

Programmi Intergovernativi
REIMPORTAZIONE (RI)
Riepilogo per paesi
TAB. 02 - APPENDICE

Tipo di operazione: REIMPORTAZIONE (RI) - Programmi Intergovernativi

TAB. 02 - APPENDICE

Area geografica	Paese	Numero di operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (Euro)
1	Francia	19	1.758.140,00
1	Germania	43	1.158.196,42
1	Regno Unito	31	1.321.374,28
1	Spagna (escluse XC XL)	11	2.140.138,00
2	Stati Uniti d'America	78	6.563.104,72
3	Israele	1	2.485.725,00
Totale complessivo			15.426.678,42

Programmi Intergovernativi
TEMPORANEA IMPORTAZIONE (TI)
Riepilogo per paesi
TAB. P2

Tipo di operazione: TEMPORANEA IMPORTAZIONE (TI) - Programmi Intergovernativi

TAB. P2

Area geografica	Paese	Numero di operazioni svolte	Stato di avanzamento annuale (Euro)
1	Francia	399	65.500.633,72
1	Germania	714	142.623.553,92
1	Pacsi Bassi	3	3.250,00
1	Regno Unito	828	87.547.816,16
1	Spagna (escluse XC XL)	550	54.591.527,87
2	Canada	6	1.386.238,19
2	Stati Uniti d'America	117	7.649.168,48
Totale complessivo			359.302.188,34



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

RACCOLTA DELLE RELAZIONI

**SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE,
IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO NONCHÉ DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA**

DOCUMENTO "G"

RELAZIONE

DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

BENI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO.

PAGINA BIANCA

*Ministero dello Sviluppo Economico***Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione****Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale****Autorità per l'esportazione beni a duplice uso****IL DIRETTORE****Al Direttore Generale
D.G. Politica Commerciale
Internazionale****S E D E****RELAZIONE SULL'ATTIVITA' RELATIVA ALL'EXPORT DI BENI A DUPLICE USO
SVOLTA NELL'ANNO 2010****Contesto**

Il controllo delle esportazioni dei beni e delle tecnologie a duplice uso a livello europeo intende garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di diffusione delle armi convenzionali.

Anche il 2010 è stato caratterizzato dal rafforzamento delle misure di controllo delle esportazioni, avviato dal Regolamento (CE) n. 428/2009, per garantire una maggiore sicurezza nelle nuove forme di interscambio dei beni, quali quelli del transito e dell'intermediazione dei prodotti a duplice uso e dei trasferimenti immateriali di tecnologie, compresa l'assistenza tecnica, al di fuori del territorio doganale dell'UE.

Il settore del controllo dei beni duali ha dovuto anche conciliare le nuove esigenze di sicurezza - implementate, in particolare, con il Regolamento (CE) n. 961/2010 che ha introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti dell'Iran - con gli interessi delle industrie italiane, che sono all'avanguardia in questo campo, al fine di tutelare la loro competitività e garantire la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel rispetto degli impegni e delle normative nazionali ed internazionali vigenti.

Ciò si è reso possibile attivando una serie di incontri tra questa Amministrazione, Confindustria e le principali associazioni di categoria dei vari settori coinvolti, per valutare congiuntamente l'impatto sulla produzione nazionale delle nuove misure restrittive e contenere, ove possibile, la ricaduta negativa in termini di fatturato e di occupazione della forza lavoro, soprattutto in questa fase difficile dell'economia internazionale, così come imponeva la politica commerciale sia europea che nazionale.

In tale contesto ha operato il sistema dei controlli all'esportazione dei prodotti a duplice uso, cui afferiscono tutti quei beni che pur essendo realizzati per un utilizzo civile hanno possibilità e potenzialità d'impiego nella costruzione di armi nucleari, chimiche, biologiche e missilistiche.

In ambito nazionale, questa Amministrazione, come noto, riveste la funzione di Autorità nazionale competente in materia di dual use e, pertanto, svolge le attività inerenti al controllo delle esportazioni di tali beni, affinché gli stessi non vengano utilizzati per fini proliferanti.

Ulteriori settori d'intervento afferenti la competenza dei beni duali riguardano la gestione degli embarghi commerciali e la repressione delle infrazioni doganali.

Attività normativa nazionale

Nel corso del 2010, è proseguita l'attività di elaborazione del nuovo decreto legislativo, che dovrà sostituire il vigente Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, attuativo del precedente Regolamento (CE) n.1334/2000, ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009. È stata specificatamente redatta per i seguiti di competenza dell'ufficio legislativo della delega per l'inserimento nella legge comunitaria 2011.

A tal uopo il nostro Paese, così come gli altri Paesi aderenti ai cosiddetti "Regimi internazionali di controllo delle esportazioni" (Wassenaar Arrangement, Australia Group, Convenzione Internazionale per il bando delle Armi Chimiche, Nuclear Suppliers Group e Missile Technology Control Regime), sottopone ad un attento e capillare controllo le esportazioni di prodotti, tecnologie e software che possono avere un utilizzo proliferante.

Le attuali verifiche si basano su un sistema organizzato a livello internazionale, dove elementi fondamentali risultano essere il coinvolgimento del maggior numero possibile di Paesi, lo scambio di informazioni (sulle destinazioni a rischio e sui prodotti da sottoporre a controllo), nonché sulla più ravvicinata armonizzazione comunitaria possibile delle procedure amministrative (autorizzazioni e controlli post-autorizzatori di arrivo a destino dei beni).

Il settore del controllo dei beni duali deve rispondere a due esigenze prioritarie: a) evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa; b) garantire alle nostre imprese la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel rispetto degli impegni e delle normative nazionali ed internazionali vigenti.

Dopo che negli anni passati, e, in particolare, nel 2003, si era registrata una intensa attività normativa nazionale grazie alla quale il nostro Paese si era completamente ed efficacemente

allineato, sul piano giuridico, alle disposizioni ed agli orientamenti internazionali di riferimento, nel corso del 2009, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n. 428/2009 del 5 maggio 2009, in sostituzione del Regolamento CE n. 1334/2000, a decorrere dal 27 agosto 2009, si è avviata una specifica attività di studio ed elaborazione della normativa nazionale, per l'attuazione delle nuove disposizioni comunitarie in tema di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione e del transito di beni a duplice uso.

L'esigenza di addivenire ad un aggiornamento delle norme di rango primario vigenti in materia scaturisce, quindi, dall'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 428/2009 che istituisce un nuovo regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

A tal proposito si ribadiscono le novità più rilevanti, quali l'introduzione e la regolamentazione dell'attività di brokering/intermediazione e la previsione della fattispecie del transito di merci a duplice uso.

Inoltre la continua e copiosa produzione normativa del legislatore comunitario in settori quali gli embarghi commerciali e le esportazioni di materiali proliferanti (quali ad es. i recenti Regolamenti relativi alle esportazioni dirette verso l'Iran), hanno fatto sì che risulti necessario adeguare rapidamente il sistema sanzionatorio nazionale alle nuove fattispecie ivi previste.

In tale ottica nasce l'esigenza di delegare il Governo ad effettuare, mediante la predisposizione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n.96 del 2003 finalizzate al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla nuova normativa comunitaria nei settori di riferimento.

In ogni modo, si conferma che il Regolamento CE 428/2009 trova attualmente piena applicazione anche nelle nuove materie.

Per la stessa motivazione, permane in vigore il Decreto 4 agosto 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2003 n. 202), relativo all'individuazione - ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 - dei beni e dei Paesi di destinazione in relazione ai quali l'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del Regolamento CE n. 1334/2000 può aver luogo con autorizzazione generale nazionale.

E' stato, inoltre, aggiornato il Decreto 3 ottobre 2008, riguardante l'istituzione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, del Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, a seguito di talune nuove designazioni relative al Presidente del Comitato ed a taluni rappresentanti dei Ministeri partecipanti.

Da ultimo, si segnala che permane in vigore il Decreto Legislativo 14 maggio 2009, n. 64, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, relativo a Misure restrittive nei confronti dell'Iran, ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 961/2010.

I lavori comunitari

Anche per il 2010, merita una particolare menzione la costante partecipazione ai lavori comunitari sull'aggiornamento della lista dei materiali da sottoporre ad autorizzazione. La tecnicità degli argomenti trattati, la complessità della materia e la elevata frequenza degli incontri hanno assorbito gran parte dell'attività.

L'Italia ha attivamente partecipato alle riunioni comunitarie nell'ambito del Gruppo di Lavoro sui Beni a Duplice Uso, che sta implementando il relativamente nuovo Regolamento (CE) n. 428/2009 per il controllo delle esportazioni dei predetti beni, entrato in vigore nell'agosto 2009, sostituendo il vecchio Regolamento (CE) n.1334/2000.

A tal fine, per approfondirne meglio i meccanismi d'applicazione all'interno delle 27 legislazioni nazionali degli Stati Membri, nonché per esplorare insieme le possibili interpretazioni nazionali dei singoli articoli del Regolamento, sono state organizzate dalla Commissione UE tre incontri (denominati: "Peer Visits") tenutisi sull'applicazione della normativa comunitaria inerente a: tipologie delle autorizzazioni generali comunitarie (Londra, 16-17 marzo), controlli all'esportazione di determinati beni in seguito all'applicazione delle cosiddetta clausola "catch-all" e controlli sull'esportazione di tecnologia intangibile (Copenaghen, 18-19 maggio), transito e servizi d'intermediazione (Bonn, 8-9 novembre).

Occorre menzionare, altresì, i laboriosi e complessi lavori comunitari concernenti le ulteriori misure sanzionatorie nei confronti dell'Iran, a causa del protrarsi delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione perpetrate da Teheran ed in osservanza delle corrispondenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (da ultimo n. 1929/2010).

Tali lavori sono sfociati nell'approvazione del Regolamento CE n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010, istitutivo di nuove misure restrittive nei confronti dell'Iran, comportanti, tra l'altro, il divieto di esportazione di beni e tecnologie dell'Allegato I del Regolamento n. 428/2009 (tranne la Categoria 5), il divieto di esportazione di attrezzature e tecnologia chiave per gli impianti oil&gas dell'Iran (di cui all'All. VI del Regolamento), l'assoggettamento a preventiva autorizzazione di esportazione di beni e tecnologia a duplice uso (di cui all'All. IV del Regolamento) e l'introduzione di una preliminare autorizzazione finanziaria per i trasferimenti di fondi da e verso l'Iran per operazioni di valore superiore a € 40.000.

Tale ultima misura restrittiva, di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze, ha coinvolto anche le attività della scrivente Autorità nazionale, in tema di controllo preventivo delle operazioni commerciali di beni sensibili che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento ed il ritrattamento dell'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Infatti, i trasferimenti di fondi dall'Iran verso gli intermediari bancari nazionali sono spesso motivati dal pagamento di sottostanti operazioni di esportazione di beni e tecnologia verso tale Paese, sia a duplice uso che di libera esportazione, la cui utilizzazione in possibili settori a rischio proliferazione richiede un impegno ulteriore della scrivente nell'ambito del Comitato per la